



COMUNE DI TADASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO

Area Finanziaria

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 42 Registro Generale n° 227	OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COLLABORATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANNI 2020-2021 E 2022
Data 28-07-2022	

CIG:

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2022-2024;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., relativo al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 6 della Convenzione tra i Comuni di Villanova Truschedu e Tadasuni, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 25-02-2002, per lo svolgimento del servizio finanziario ed in particolare al comma 5 recita che al Ragioniere saranno rimborsate le spese di viaggio, regolarmente documentate. Per recarsi dal Comune di Villanova Truschedu al Comune di Tadasuni per l'esercizio delle funzioni, in base al costo chilometrico quale fornito dall'Automobile Club d'Italia – Tariffe ACI -, l'onere delle spese di viaggio è a carico del Comune di Tadasuni che provvederà alla liquidazione, previa esibizione della parcella delle spese da parte del ragioniere;

RILEVATO inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della convenzione per l'espletamento delle funzioni del servizio finanziario e tributario tra il Comune di Villanova Truschedu (Ente capofila) ed il Comune di Tadasuni, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06-08-2007 e che sostituisce la precedente, il Comune di Tadasuni deve corrispondere un rimborso spese di viaggio per recarsi dalla sede del Comune di Villanova Truschedu al Comune di Tadasuni

con spese a carico di quest'ultimo. Il quale provvederà direttamente al pagamento previa esibizione della tabella giustificativa delle spese da parte del ragioniere;

CONSIDERATO che la distanza tra il Comune di Villanova Truschedu è quello di Tadasuni è di 30 Km così come certificato dall'Automobile Club Italia di Roma con Prot. N° 2013-9306 del 06-02-2013, quindi 60 Km per ogni giornata lavorativa di un accesso;

VISTA la deliberazione C.S. n. 5 del 30.12.2020 con la quale si incaricava il rag. Franco Vellio Melas a prestare servizio a titolo gratuito presso il comune di Tadasuni per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021 salvo il rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza per ogni giornata di presenza presso questo Comune. (Siamanna Tadasuni Via S.S. 131 km AR 92)

VISTA la deliberazione G.C.. n. 8 del 30.12.2021 con la quale si incaricava il rag. Franco Vellio Melas a prestare servizio a titolo gratuito presso il comune di Tadasuni per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 salvo il rimborso spese di viaggio dal luogo di residenza per ogni giornata di presenza presso questo Comune (Siamanna Tadasuni Via S.S. 131 km AR 92);

VISTA la tabella presentata dal rag. Melas Franco Vellio riguardante gli anni 2020-2021 e fino a marzo 2022 attestanti le giornate di presenza presso l'ufficio ragioneria del comune di Tadasuni con provenienza così come segue:

-Anno 2020: da Villanova Truschedu a Tadasuni

-Anni 2021-2022: da Siamanna (luogo di residenza) a Tadasuni.

Per l'importo complessivo di € 2.126,88 (di cui € 124,83 anno 2020, € 1.086,68 anno 2021 e € 915,37 fino a Marzo 2022)

CONSIDERATO altresì che la Giunta Comunale con deliberazione N° 36 del 13.05.2011 regolamentando il ristoro spettante ai dipendenti stabilisce l'utilizzo del mezzo proprio:

- a. quando il luogo della missione non è servito da servizio pubblico di trasporto;
- b. quando l'orario del servizio di trasporto pubblico non è compatibile con le esigenze della missione;
- c. quando l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa nel pernottamento, nel rimborso della spesa per pasti, nell'espletamento di un numero maggiore di interventi.
- d. quando per il raggiungimento del luogo della missione è necessario fare ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, ecc., comportanti sensibili incrementi dei costi.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22.01.2004, ed in particolare l'art.14 che detta disposizioni per il personale distaccato per i servizi in convenzione;

VISTO, al riguardo:

- la pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11, ha sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che prevede il diritto al rimborso delle spese viaggio;
- il parere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale si ritiene: " disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancor l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. In particolare nelle convenzioni di segreteria devono

essere predeterminate puntuale misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti, con esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione luoghi di lavoro";

CONSIDERATO che ancora i magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 211/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 novembre, hanno evidenziato che al dipendente di un ente locale che, in virtù di una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 20 gennaio 2004, presta il proprio servizio anche presso un comune diverso, può essere riconosciuto un rimborso per i maggiori oneri derivanti dalle ulteriori e/o maggiori spese di viaggio conseguenti alla necessità di raggiungere più sedi di servizio.

I magistrati contabili hanno ritenuto applicabili estensivamente i medesimi principi specificamente previsti per i segretari comunali, contenuti nell'articolo 45, secondo comma, C.C.N.L. 16/5/2001, secondo cui "al segretario titolare di segreteria convenzionate per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili".

L'eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della tempistica e del quantum del riconoscimento devono essere disciplinati nell'ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell'accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati.

Dagli orientamenti giurisprudenziali emerge chiaramente che anche gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali da parte del personale che svolge funzioni o servizi associati in convenzione, rappresenta una necessaria modalità organizzativa piuttosto che una missione fuori dalla propria sede abituale. Il personale adibito alle gestioni associate, infatti, opera sull'intero territorio dei Comuni convenzionati e, ove occorra per l'esercizio delle funzioni/servizi stessi, si sposta nelle loro diverse sedi che tutte ugualmente rappresentano sedi di servizio: sembra fuori luogo dunque, anche in questo caso, richiamare l'istituto della "missione". Si ritiene, peraltro, che i profili citati ben potrebbero essere precisati ed esplicitati nella convenzione che disciplina la gestione associata, fermo restando che gli eventuali rimborsi spettanti per l'uso del mezzo proprio dovrebbero comunque essere regolati avendo cura di perseguire il massimo contenimento della spesa e prevedendo rigorosi limiti perlomeno tanto restrittivi quanto quelli che la ragioneria generale dello stato ha precisato con riferimento alle convenzioni di segreteria.

DATO ATTO che la pronuncia suddetta è applicabile solamente per l'anno 2020 essendo il dipendente ancora nella dotazione organica dell'ente a regime di convenzione, mentre per gli anni 2021 e 2022 è rimborsabile secondo le tariffe ACI così come meglio indicato nella delibera Giunta Comunale n. 8 del 30-12-2021;

CONSIDERATO che in questo Comune

- il rimborso è stato regolamentato e disciplinato da apposita convenzione,
- l'assenza di servizio pubblico diretto da Villanova Truschedu – Tadasuni o meglio l'inconciliaibilità di orari degli stessi con gli orari di servizio presso l'ufficio comunale non consente tale soluzione,
- fare ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, ecc., comporta sensibili incrementi dei costi,
- pertanto l'utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile risparmio di spesa, mentre le tariffe da applicare sulla base di quanto su esposto si ritiene corretto utilizzare il costo di 1/5 della benzina delle tabelle e tariffe prodotte dal Ministero dello Sviluppo economico;

VISTE la parcella giustificativa di spesa acquisite al protocollo dell'ente in data 28-07-2022 al n. 1747 e riconosciuto le stesse regolari per la liquidazione di quanto dovuto sulla base della convenzione sottoscritta tra gli enti e di ulteriori atti che autorizzano la prestazione occasionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

- 1- La premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2- Di impegnare in favore di Melas Franco Vellio – collaboratore a titolo gratuito presso il Servizio Finanziario del Comune di Tadasuni– la somma complessiva pari ad € 500,00;
- 3- Di liquidare e pagare in favore di Melas Franco Vellio – collaboratore a titolo gratuito presso il Servizio Finanziario del Comune di Tadasuni– la somma complessiva pari ad € 2.126,88 per le spese di viaggio necessarie per recarsi al Comune di Tadasuni per l'espletamento delle funzioni del servizio finanziario e tributario per il periodo così come segue:
Anno 2020 € 124,83
Anno 2021 € 1.086,68
Anno 2022 fino al 31 marzo € 915,37.
- 4- Di imputare la spesa complessiva Bilancio di Previsione 2022-2024 Missione 1 Programma 3 annualità 2022 così come segue:
-sul capitolo 10130305-1 in conto residui € 1.000,00;
-sul capitolo n. 10130306-1 € 500,00 in conto competenza;
-sul capitolo 10130308-1 € 626,88 in conto competenza;
che presentano sufficiente disponibilità.
- 5- Di dare atto, ai sensi dell'art. 183, comma 8, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” di cui all'art. 1, comma 707 ss., della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
- 6- A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. Pisu Pierpaolo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0785/50047.

- 7- Di trasmettere, inoltre, copia della presente al Sindaco, Segretario Comunale, nonché al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pierpaolo Pisu)


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

Rilascia:

Data 28.07.2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 28.07.2022

Lì 28.07.2022

Il Responsabile del servizio Finanziario
Pierpaolo Pisu

